

Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio

Il Consiglio federale,

visti gli articoli 1 capoverso 3, 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 7 capoverso 4, 9 capoverso 3, 11 capoverso 2, 13 capoverso 2, 18 capoverso 2 e 19 capoverso 3 della legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio del 17 dicembre 2010¹ (legge),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La legge e la presente ordinanza si applicano alle attività a rischio offerte a titolo professionale che iniziano, terminano o si svolgono almeno in parte sul territorio della Confederazione svizzera.

Art. 2 Definizioni

¹ Nella legge e nella presente ordinanza i termini hanno i seguenti significati:

- a. *zona montagnosa*: l'intera regione delle zone di montagna da II a IV e della regione di estivazione secondo l'ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione delle zone del 7 dicembre 1998² e i terreni non coltivabili siti nella regione alpina, come rocce, falde detritiche, nevai e ghiacciai;
- b. *zona rocciosa*: regione caratterizzata da superfici rocciose o cenge;
- c. *zone di fiumi e torrenti*: parti di terreno in cui si trovano acque superficiali correnti ai sensi dell'articolo 4 lettera a della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991³;
- d. *canyoning*: discesa di corsi d'acqua e di gole con tecniche diverse che prevedono arrampicata, discesa con la corda e nuoto;
- e. *rafting*: attività svolta con un gommone secondo l'articolo 2 lettera a numero 12 dell'ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere dell'8 novembre 1978⁴ su acque correnti corrispondenti ai gradi di difficoltà da I a VI della

¹ RS

² RS 912.1

³ RS 814.20

⁴ RS 747.201.1

tabella dei gradi di difficoltà della Federazione internazionale di canoa (IFC, 1979)⁵;

- f. *discese in acque vive*: attività svolte con canotti o attrezzi sportivi come hydrospeed, funyak o tubes, su acque correnti corrispondenti ai gradi di difficoltà da I a VI della tabella dei gradi di difficoltà della Federazione internazionale di canoa (IFC, 1979);
 - g. *bungee-jumping*: salto e caduta libera assicurati a una corda elastica; i salti si effettuano da una piattaforma mobile omologata gestita da un baracconista;
 - h. *ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita*: gli impianti e gli edifici, comprese le zone circostanti, di impianti di risalita (scilift e funivie) e le discese demarcate.
- ² Non sono considerate come zone fluviali i seguenti corsi d'acqua:
- a. i canali di collegamento fra i laghi di Neuchâtel, di Morat e di Bienne;
 - b. il canale navigabile a partire dalla stazione di Interlaken-West fino al lago di Thun;
 - c. il canale navigabile fra le parti superiore e inferiore del lago di Zurigo;
 - d. il Seerhein presso Kreuzlingen e il Reno dal Lago di Costanza - Untersee fino al ponte di Stein am Rhein.

Art. 3 Inventario cantonale delle attività fuori pista

¹ I Cantoni possono inserire le escursioni e le discese sul proprio territorio in un inventario in cui si indica la formazione necessaria per svolgerle.

² In tal modo fanno riferimento al contenuto delle autorizzazioni di cui agli articoli da 5 a 8.

Art. 4 Obblighi di diligenza

Materiale di equipaggiamento e installazioni sono da considerarsi esenti da difetti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c della legge se sono conformi alle disposizioni di legge e alle norme tecniche e vengono sottoposti ad adeguata manutenzione.

⁵ Le tabelle con i gradi di difficoltà della Federazione internazionale di canoismo (International Canoe Federation, IFC) può essere consultata presso l'UFSP o su diversi siti internet, come ad esempio [http://www.... \(\(ckfiumi.net/gradi.phtml\)\)](http://www.... ((ckfiumi.net/gradi.phtml)))

Capitolo 2: Autorizzazioni

Sezione 1: guide alpine, maestri di sport sulla neve, accompagnatori di escursionismo e istruttori di arrampicata

Art. 5 Guide alpine

¹ Al titolo di «guida alpina con attestato professionale federale» a norma dell'articolo 43 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002⁶ (LFPr) sono equiparati :

- a. il diploma di guida alpina dell'Unione internazionale delle associazioni di guida alpina (UIAGM);
- b. altri certificati di capacità riconosciuti come equivalenti dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) .

² Le persone che seguono la formazione da guida alpina e hanno superato il corso di aspirante guida o un altro corso equivalente per completare la propria formazione professionale possono condurre escursioni con i clienti, a condizione che ciò avvenga sotto la sorveglianza di una guida alpina dotata della relativa autorizzazione, che si assume parte della responsabilità.

³ L'autorizzazione per le guide alpine comprende il canyoning, a condizione che la guida disponga di una formazione accessoria in questo ambito riconosciuta dall'Associazione svizzera delle guide di montagna (ASGM) o dall'UIAGM.

Art. 6 Maestri di sport sulla neve

¹ Al titolo di «maestro di sport della neve con attestato professionale federale» a norma dell'articolo 43 della LFPr⁷ sono equiparati i certificati di capacità riconosciuti come equivalenti dall'UFFT.

² L'autorizzazione consente di guidare clienti in escursioni fuori dell'ambito di responsabilità degli impianti di risalita, a condizione che:

- a. non vengano attraversati ghiacciai, se non su piste che rientrano nell'ambito di responsabilità degli impianti di risalita;
- b. da un corretto esame del rischio di valanghe nella zona interessata risulta al massimo un pericolo ridotto;
- c. ad eccezione di pelli di foca, coltelli da ghiaccio o racchette da neve non sia necessario l'uso di altre attrezzature tecniche, in particolare di ausili per la progressione come ramponi, piccozze e corde.

³ Sotto la loro personale sorveglianza i maestri di sport della neve autorizzati possono affidare la guida di un secondo gruppo a una persona in formazione che dispone di un'istruzione sufficiente, a condizione che il gruppo sia composto da non più di otto persone in tutto.

⁶ RS 412.10

⁷ RS 412.10

Art. 7 Accompagnatori di escursionismo

¹ L'accompagnatore di escursionismo che offre a titolo commerciale attività in regioni montagnose innevate o coperte di ghiaccio deve disporre di un'autorizzazione.

² L'autorizzazione viene concessa se l'accompagnatore di escursionismo:

- a. ha conseguito il titolo di «Accompagnatore di escursionismo con attestato professionale federale» a norma dell'articolo 43 della LFPr⁸ o ha seguito un'altra formazione riconosciuta come equivalente dall'UFFT;
- b. offre garanzia di rispettare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordinanza.

³ L'autorizzazione consente di guidare i clienti in escursioni fino a un grado T3 o WT 3 sulla scala delle difficoltà del Club Alpino Svizzero CAS⁹ a condizione che si rimanga su sentieri escursionistici o di montagna o su percorsi riconosciuti.

⁴ Consente inoltre di guidare i clienti in escursioni con le racchette da neve al di fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori degli impianti di risalita a condizione che:

- a. non vengano attraversati ghiacciai, se non su piste demarcate che rientrano nell'ambito di responsabilità degli impianti di risalita;
- b. da un corretto esame del pericolo di valanghe nella zona interessata risulta al massimo un pericolo ridotto;
- c. ad eccezione di coltelli da ghiaccio o racchette da neve non sia necessario l'uso di altre attrezzature tecniche, in particolare di ausili per la progressione come ramponi, piccozze e corde.

Art. 8 Istruttori di arrampicata

¹ Chi vuole svolgere attività commerciale come istruttore di arrampicata in terreno montagnoso o roccioso deve disporre di un'autorizzazione.

² Non è necessaria l'autorizzazione per istruttori di arrampicata per chi dispone di quella per le guide alpine.

³ Gli istruttori di arrampicata ottengono l'autorizzazione se:

- a. hanno conseguito il titolo di istruttore di arrampicata¹⁰ dell'Associazione svizzera delle guide di montagna o hanno seguito un'altra formazione riconosciuta come equivalente dall'UFFT;

⁸ RS 412.10

⁹ Le tabelle possono essere richieste al Club Alpino Svizzero CAS, 3000 Berna 23 o consultate su Internet http://www.casticino.ch/formazione_tecnica

- b. offrono garanzia di rispettare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordinanza.

³ L'autorizzazione permette di svolgere le seguenti attività:

- a. arrampicata su roccia in palestra di roccia;
- b. arrampicata su roccia in terreno montagnoso o roccioso ad eccezione delle zone coperte di neve o di ghiaccio o di terreni per raggiungere i quali è necessario l'uso di ramponi, piccozze o altri ausili.

Sezione 2: Certificazione

Art. 9 Requisiti

Una certificazione è presupposto sufficiente per la concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge, se è stata rilasciata da un organismo accreditato in conformità all'articolo 2 dell'ordinanza del 17 giugno 1996¹¹ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione in base ad un sistema riconosciuto di gestione della qualità.

Art. 10 Sistemi di gestione della qualità per le attività a rischio

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) riconosce i sistemi di gestione della qualità come presupposto della certificazione a norma dell'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge, se:

- a. le attività offerte sono controllate in base a criteri quantificabili per garantire la protezione dell'utente;
- b. tutte le attività soggette ad autorizzazione ai termini della legge offerte dall'impresa sono state considerate nel concetto di sicurezza;
- c. il sistema di gestione della qualità prevede requisiti minimi per la formazione e direttive che ne garantiscono l'applicazione;
- d. in caso di collaborazione con terzi in attività soggette ad autorizzazione si garantisce che essi sono a loro volta certificati o li si integra nel concetto di sicurezza dell'impresa;
- e. la certificazione viene rilasciata in base all'esame di una documentazione scritta – come il manuale delle procedure da seguire o il concetto di sicurezza – e a un controllo della prassi seguita;
- f. il controllo viene fatto a scadenza annuale ed è possibile sanare le lacune rilevate entro un termine stabilito;

¹⁰ Schema della formazione delle guide alpine del 19.6.2008, elaborato dalla commissione che cura la qualità della formazione, da richiedere alla segreteria della formazione dell'Associazione svizzera delle guide alpine, Gärbigässli 1, 3855 Brienz.

¹¹ RS 946.512

g. il sistema di gestione della qualità è stato riconosciuto dal Servizio d'accREDITAMENTO svizzero SAS come base per concedere l'accREDITAMENTO.

² La decisione relativa al riconoscimento e la norma o il regolamento di certificazione sono pubblicati sul Foglio federale.

³ Il riconoscimento vale per cinque anni.

Art. 11 Fondazione «Saftey in adventures»

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) sostiene la fondazione «Safety in adventures» nello sviluppo di adeguati sistemi della qualità con relativa label nel campo della sicurezza nelle attività a rischio.

² Il Dipartimento regola i dettagli in un contratto di prestazione.

Sezione 3: Esenzione dall'obbligo di autorizzazione

Art. 12 Esenzione dall'obbligo di autorizzazione per offerenti casuali provenienti dall'Unione Europea o da Stati dell'AELS

¹ Le persone fisiche residenti e le persone giuridiche aventi sede nell'Unione Europea (UE) o in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) non sono assoggettate all'obbligo di autorizzazione se:

- a. sono autorizzate allo svolgimento dell'attività a titolo professionale in almeno uno degli Stati membri dell'UE o dell'AELS;
- b. in un anno civile svolgono attività sul territorio della Confederazione svizzera per non oltre 90 giorni.

² Per il resto soggiacciono completamente alle disposizioni per lo svolgimento delle attività sul territorio della Confederazione svizzera.

³ Anteriormente all'inizio della prima attività o in caso di cambiamenti comunicano all'Ufficio federale dello sport i seguenti dati:

- a. nome, forma giuridica, domicilio o sede e indirizzo;
- b. tipo e ammontare della copertura assicurativa;
- c. certificazione dell'autorizzazione a svolgere l'attività in almeno uno degli Stati membri dell'UE o dell'esenzione dall'obbligo di autorizzazione nel territorio dell'UE o dell'AELS.

⁴ L'Ufficio federale dello sport pubblica in Internet i dati di cui al capoverso 3.

Art. 13 Esenzione dall'obbligo di autorizzazione ad attività che si svolgono solo parzialmente sul territorio svizzero

¹ Per lo svolgimento di attività a rischio che iniziano e si concludono all'estero non è necessaria alcuna autorizzazione.

² Se le attività comprendono almeno un pernottamento sul territorio svizzero, l'offerente è tenuto ad osservare le disposizioni sullo svolgimento delle attività sul territorio della Confederazione svizzera.

Sezione 4: Procedura

Art. 14 Rilascio dell'autorizzazione

¹ Il richiedente deve inoltrare domanda scritta alle autorità del Cantone in cui si trova il domicilio o la sede. Se il domicilio o la sede sono all'estero, la richiesta può essere inoltrata a un'autorità cantonale a scelta.

² La richiesta deve essere corredata dai dati e dalle indicazioni di cui all'allegato.

³ I Cantoni possono pretendere che venga utilizzato un apposito formulario da essi elaborato.

⁴ L'autorità esamina la richiesta e la documentazione allegata entro cinque giorni dal ricevimento. Se la domanda è lacunosa o incompleta, la rinvia al mittente con l'indicazione di una scadenza per ovviare alle imprecisioni. Se tale termine non è rispettato, la domanda viene considerata ritirata.

⁵ L'autorità decide in merito alla richiesta entro 30 giorni dal momento in cui è disponibile la domanda completa in ogni sua parte.

⁶ Per il resto, alla procedura si applica il diritto cantonale.

Art. 15 Rinnovo dell'autorizzazione

¹ Per il rinnovo dell'autorizzazione le guide alpine, i maestri di sport sulle neve, gli accompagnatori di escursionismo e gli istruttori di arrampicata devono dimostrare che dalla data della concessione dell'autorizzazione o dell'ultimo rinnovo hanno dedicato almeno tre giornate al perfezionamento offerto dalle rispettive associazioni professionali.

² Chi offre altre attività deve dimostrare, per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, che la certificazione è stata prolungata.

³ Per il resto, si applica alla procedura l'articolo 6.

Art. 16 Notifica di cambiamenti

¹ Il titolare di un'autorizzazione è tenuto a comunicare entro 30 giorni alla competente autorità cantonale i seguenti cambiamenti:

- a. cambiamenti nei dati di cui alle cifre 1 e 2 dell'allegato;
- b. revoca del titolo di formazione professionale o della certificazione;
- c. modifiche intervenute in relazione all'assicurazione secondo l'articolo 13 della legge.

² Va parimenti comunicata la rinuncia volontaria all'autorizzazione in seguito ad abbandono della professione o cessazione dell'attività commerciale.

Art. 17 Pubblicazione

¹ Le competenti autorità cantonali pubblicano su Internet tutte le autorizzazioni valide con l'indicazione dei seguenti dati:

- a. cognome, nome, denominazione della ditta e numero di identificazione delle imprese (IDI);
- b. recapito;
- c. tipo di autorizzazione;
- d. data di scadenza dell'autorizzazione.

Art. 18 Misure in caso di violazione delle disposizioni

¹ L'autorità cantonale competente per il rilascio dell'autorizzazione prende le misure necessarie se rileva che le disposizioni della legge o della presente ordinanza sono state violate, nella fattispecie se:

- a. non sono più soddisfatti i requisiti per la concessione dell'autorizzazione;
- b. non viene rispettato l'obbligo di assicurazione;
- c. non viene rispettato l'obbligo di informazione.

² Se ritiene possibile ovviare alle lacune, l'autorità impone una scadenza adeguata per raggiungere questo scopo. Se tale termine non viene rispettato per motivi giustificabili, può procrastinare la scadenza.

³ Se non si ravvisa alcuna possibilità di ovviare alle lacune o se queste persistono anche oltre il termine imposto e non consentono di proseguire l'attività, l'autorità competente interdice ogni ulteriore attività e ritira l'autorizzazione.

Art 19 Emolumenti

¹ Gli emolumenti per l'esame delle richieste di autorizzazione e la decisione ammontano a:

- a. 100 franchi per l'autorizzazione concessa a guide alpine, maestri di sport sulla neve, accompagnatori di escursionismo e istruttori di arrampicata;
- b. 500 franchi per le autorizzazioni previste all'articolo 6 della legge.

² Gli emolumenti per il rinnovo dell'autorizzazione ammontano a 50 franchi.

³ Vengono inoltre riscossi i seguenti emolumenti:

- a. 50 franchi in caso di rinvio della domanda al richiedente con l'invito a completarla (art. 7 cpv. 4);
- b. 200 franchi per la revoca dell'autorizzazione per mancata osservanza di prescrizioni e condizioni (art. 22).

⁴ Se l'esame della documentazione richiede particolare impegno, si applica una tariffa di 100 franchi all'ora. Ogni frazione di mezz'ora viene considerata come una mezz'ora piena.

⁵ Le spese sostenute - come ad esempio il costo di eventuali perizie - e gli emolumenti riscossi dall'UFFT per il riconoscimento dei certificati di capacità sono fatturati a parte in aggiunta all'ammontare della tassa.

Capitolo 3: Obbligo di assicurazione e di informazione

Art. 20 Obbligo di assicurazione

¹ L'importo minimo della copertura assicurativa a norma dell'articolo 13 della legge ammonta a 5 milioni di franchi all'anno.

² Sono equiparate all'assicurazione di responsabilità civile professionale le seguenti garanzie:

- a. la fideiussione o la dichiarazione di garanzia di una banca;
- b. un conto vincolato presso una banca per un importo di 5 milioni di franchi.

³ La società di assicurazione o la banca devono disporre della necessaria autorizzazione della competente autorità svizzera di sorveglianza.

Art. 21 Obbligo di informazione

¹ Chi dispone di un'autorizzazione ai termini della legge è tenuto a informare i propri clienti riguardo alla sua assicurazione o alle garanzie che le sono equiparate:

- a. nel contratto o nelle disposizioni generali di contratto;

- b. sulla conferma della prenotazione e sui biglietti;
- c. nel sito internet.

² L'informazione comprende:

- a. la somma assicurata;
- b. il tipo di assicurazione o di garanzia;
- c. nome, sede e IDI della società di assicurazioni o della banca.

Capitolo 4: Applicabilità delle disposizioni penali della legge

Art. 22 Applicabilità delle disposizioni penali della legge

Gli articoli 15 e 16 della legge si applicano anche alle attività soggette ad autorizzazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente ordinanza.

Capitolo 5 : Disposizioni finali

Art. 23 Disposizioni transitorie

¹ L'articolo 19 capoversi 1 e 2 della legge valgono per analogia per gli accompagnatori di escursioni e gli istruttori di arrampicata.

² Le autorizzazioni basate sul diritto cantonale per lo svolgimento a titolo professionale di una delle attività soggette ad autorizzazione a norma dell'articolo 1 capoverso 2 lettere c-e della legge rimangono valide ai sensi della legge federale fino alla loro scadenza, ma comunque non oltre il 30 giugno 2014.

³ Nei Cantoni in cui un'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione a norma della legge e della presente ordinanza come riportate nell'articolo 1 capoverso 2 lettere c-e della legge poteva svolgersi finora senza autorizzazione, il diritto cantonale continua a valere fino al 30 giugno 2014. Le disposizioni della legge e della presente ordinanza si applicano riguardo agli obblighi di diligenza, di assicurazione e di informazione.

⁴ A condizione che il titolare pratichi la professione in modo regolare e segua un perfezionamento adeguato, il DDPS può dichiarare patenti rette dal diritto previgente come equivalenti al titolo di «Guida alpina con attestato professionale federale» o di «Maestro di sport della neve con attestato professionale federale».

⁵ Il DDPS indica i centri autorizzati alla certificazione, fino a quando non è accreditato un centro di certificazione.

⁶ I Cantoni adeguano la propria legislazione alla legge e alla presente ordinanza entro il 31 dicembre 2015.

Allegato
(art. 14 cpv. 2)

Dati e documenti richiesti nella procedura di autorizzazione

1. Dati di carattere generale e documenti per le persone fisiche

¹ La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- a. cognome e nome;
- b. data di nascita;
- c. attinenza, per gli stranieri luogo di nascita;
- d. domicilio e recapito;
- e. IDI, se disponibile.

² Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- a. copia del certificato di domicilio;
- b. se la persona interessata è iscritta al registro di commercio, un estratto dello stesso non più vecchio di due mesi; per le persone con domicilio all'estero, la certificazione dell'iscrizione nel relativo registro straniero.

2. Indicazioni di carattere generale e documentazione per le persone giuridiche

¹ La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- a. nome;
- b. sede principale e sedi delle eventuali filiali in Svizzera;
- c. recapito;
- d. IDI, se disponibile;
- e. persona responsabile.

² Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- a. per le persone giuridiche con sede in Svizzera, un estratto del registro di commercio non più vecchio di due mesi;
- b. per le persone giuridiche con sede all'estero, il certificato che comprova l'iscrizione nel relativo registro straniero.

3. Documentazione per la domanda relativa a determinate attività

¹ Le guide alpine, i maestri di sport della neve e gli accompagnatori di escursioni in montagna devono allegare alla domanda una copia dell'attestato professionale o un certificato che attesti una formazione equivalente riconosciuta.

² Gli istruttori di arrampicata devono allegare alla domanda la conferma del superamento della formazione dell'Associazione svizzera delle guide di montagna o un certificato che attesti una formazione equivalente riconosciuta.

³ Le imprese che offrono attività soggette ad autorizzazione a norma dell'articolo 1 capoverso 2 lettere c-e della legge devono allegare un documento che attesti una certificazione valida.

